

REGOLAMENTO (CE) N. 2880/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000
che fissa il limite di intervento per i pomodori per la campagna 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 viene fissato un limite di intervento qualora il mercato di un prodotto figurante nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri. Una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2715/1999 della Commissione ⁽³⁾, è stato fissato un limite d'intervento per i pomodori per la campagna 2000. Poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare nuovamente un limite per tale prodotto, per la campagna 2001, di entità pari al limite stabilito per la campagna 2000, nonché stabilire il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite.
- (3) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento e fissare una ridu-

zione proporzionale alla sua entità, limitatamente ad una determinata percentuale.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2001, il limite di intervento per i pomodori è fissato a 360 000 tonnellate.
2. Il superamento del limite di intervento di cui al paragrafo 1 è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° novembre 2000 e il 31 ottobre 2001.

Articolo 2

Se il quantitativo di pomodori ritirato nel quadro di misure d'intervento nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite ivi fissato al paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, per la campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 34.